



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 1116 del 30/10/2024**

---

**Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE**

**Oggetto: PRESA D'ATTO SENTENZA N. 1618/2024 PUBBLICATA IL 24.06.2024 RG 7351/2023  
DIPENDENTE MATRICOLA N. 201046**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 30/10/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*  
*Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE*  
*Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*  
*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*  
*Loredana Merola - UOS TRATTAMENTO GIURIDICO - CONCORSI*  
*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** PRESA D'ATTO SENTENZA N. 1618/2024 PUBBLICATA IL 24.06.2024 RG 7351/2023  
DIPENDENTE MATRICOLA N. 201046

**Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

**Premesso che**

- con deliberazione del Direttore Generale n. 639 del 10.07.2023 ad oggetto "Dipendente \*\*\*\* – Risoluzione rapporto di lavoro" è stata disposta, la risoluzione unilaterale del contratto individuale di lavoro sottoscritto dal Sig. \*\*\*\*\* con questa Azienda, a far data dal 07.07.2023 e ai sensi dell'art. 2110 c.c. e dell'art. 56 comma 5 del CCNL Comparto Sanità 2019 – 2021, per superamento del complessivo periodo di diritto alla conservazione del posto di lavoro contrattualmente previsto per l'assenza per malattia dal servizio;
- con nota prot. 20825 del 10.07.2023, trasmessa a mezzo raccomandata A.R., la precitata deliberazione è stata notificata al Sig. \*\*\*\*\*;

**Preso atto che**

- avverso il predetto provvedimento il Sig. \*\*\*\*\* ha prodotto, innanzi al Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ricorso ex art. 441 bis c.p.c., RG. n. 7351/2023, acquisito al protocollo di questa AORN con il n. 718 del 09.01.2024 e notificato, in pari data, a questa UOC a mezzo PEC dall'Avv. \*\*\*\*\* dello Studio Legale "\*\*\*\*\*" patrocinante del Sig. \*\*\*\*\*; teso ad ottenere, la dichiarazione di illegittimità del recesso e la immediata reintegrazione nel posto di lavoro;
- con PEC del 27.06.2024 l'Avv. \*\*\*\*\* ha notificato a questa UOC la sentenza n. 1618/2024 pubblicata il 24.06.2024 RG 7351/2023, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sez. Lavoro con la quale il Giudice unico, in funzione del Giudice del Lavoro, ha testualmente, tra l'altro, così provveduto: "dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato per violazione dell'art. 2110, secondo comma, del codice civile; per l'effetto, annulla il licenziamento e condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 2079,64 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e a versare per il medesimo periodo i contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge";
- con la precitata PEC l'Avv. \*\*\*\*\* ha notificato a questa UOC anche l'atto di intimazione e precetto, a questa Azienda, di reintegrare "il ricorrente e pagargli entro e non oltre 10 giorni dal 07.07.2024" le somme dettagliate nell'atto medesimo;
- che in data 08.07.2024 con una prima PEC, l'Avv. \*\*\*\*\* dello stesso Studio Legale \*\*\*\*\* ha rinviato a questa Azienda la sentenza, priva dell'atto di notificazione e precetto e, con una seconda PEC ad oggetto: "\*\*\*\*\* – Errata notifica atti di precetto", il medesimo avvocato ha testualmente rappresentato, tra l'altro: "con la presente il sottoscritto Avv. \*\*\*\*\*", anche in nome e

Deliberazione del Direttore Generale

*per conto degli Avv.ti \*\*\*\*\* e \*\* \*\*\*\*\*, in relazione agli atti notificati il 27.06.2024, provvede ad annullare le intimazioni in quanto notificate per mero errore”;*

**Rilevato che**

questa Azienda, ravvisando nella vicenda, elementi utili a promuovere un giudizio finalizzato ad ottenere la riforma della Sentenza di cui trattasi ha promosso ricorso innanzi alla Corte di Appello di Napoli;

**Considerato che**

la UOC Affari Legali con nota prot. 3000 del 14.10.2024 ad oggetto: *“Comunicazione relativa \* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* – giudizio di appello – rif. int. 2024”* ha comunicato, tra l’altro, testualmente a questa UOC che *“la Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro, ha fissato l’udienza di trattazione e/o di discussione del 14.01.2025 e che, considerata l’omessa attivazione da parte del dipendente di qualsivoglia azione esecutiva, eventuali istanze di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata sarebbero oggetto d’una sicura pronuncia d’inammissibilità da parte del Collegio. Quanto precede per evidenziare che medio tempore la pronuncia di primo grado continua a spiegare effetti favorevoli in capo al dipendente”;*

**Ritenuto**

- di prendere atto della sentenza n. 1618/2024 pubblicata il 24.06.2024 RG 7351/2023 pronunciata dal Giudice Unico del Tribunale di S.M.C.V. in funzione di Giudice del Lavoro con la quale quest’ultimo ha testualmente, tra l’altro, così provveduto: *“dichiara l’illegittimità del licenziamento impugnato per violazione dell’art. 2110, secondo comma, del codice civile; per l’effetto, annulla il licenziamento e condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 2079,64 dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e a versare per il medesimo periodo i contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”;*
- di provvedere, per l’effetto, al reintegro del dipendente nella posizione lavorativa occupata dallo stesso alla data del licenziamento dichiarato illegittimo con la sentenza di 1° grado;

**Attestata**

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONE**

1. di prendere atto della sentenza n. 1618/2024 pubblicata il 24.06.2024 RG 7351/2023 pronunciata dal Giudice Unico del Tribunale di S.M.C.V. in funzione di Giudice del Lavoro con la quale quest’ultimo ha testualmente, tra l’altro, così provveduto: *“dichiara l’illegittimità del licenziamento impugnato per violazione dell’art. 2110, secondo comma, del codice civile; per l’effetto, annulla il licenziamento e condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 2079,64 dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e a versare per il medesimo periodo i contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”;*
2. di provvedere, per l’effetto, al reintegro del dipendente nella posizione lavorativa occupata dallo stesso alla data del licenziamento dichiarato illegittimo con la sentenza di 1° grado;
3. di dare mandato alla UOC Gestione Risorse Umane di provvedere, con proprio atto, all’adempimento degli obblighi aziendali di natura economica statuiti in sentenza;

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

4. di notificare il presente provvedimento allo Studio Legale \*\*\*\*\* al fine di operare l'effettiva reintegrazione in servizio del Sig. \*\*\*\*\* , presso questa AORN, a far data dal giorno successivo alla data di notifica;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alle UU.OO.CC. Affari Legali, OSOIS, Controllo di Gestione, al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**Il Responsabile**  
**UOS Trattamento Giuridico/Concorsi**  
**Dott.ssa Loredana Merola**

**Il Direttore**  
**UOC Gestione Risorse Umane**  
**Dott.ssa Luigia Infante**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Gaetano Gubitosa**

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023  
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Gestione Risorse Umane Dott.ssa Luigia Infante

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett. e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario	Dr.ssa Angela Anneschiarico	Favorevole
Il Direttore Amministrativo	Avv. Amalia Carrara	Favorevole

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

**Prendere atto** della sentenza n. 1618/2024 pubblicata il 24.06.2024 RG 7351/2023 pronunciata dal Giudice Unico del Tribunale di S.M.C.V. in funzione di Giudice del Lavoro con la quale quest'ultimo ha testualmente, tra l'altro, così provveduto: *"dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato per violazione dell'art. 2110, secondo comma, del codice civile; per l'effetto, annulla il licenziamento e condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 2079,64 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e a versare per il medesimo periodo i contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge"*;

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

**Provvedere** per l'effetto, al reintegro del dipendente nella posizione lavorativa occupata dallo stesso alla data del licenziamento dichiarato illegittimo con la sentenza di 1° grado;

**Dare mandato** alla UOC Gestione Risorse Umane di provvedere, con proprio atto, all'adempimento degli obblighi aziendali di natura economica statuiti in sentenza;

**Notificare** il presente provvedimento allo Studio Legale \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* al fine di operare l'effettiva reintegrazione in servizio del Sig. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , presso questa AORN, a far data dal giorno successivo alla data di notifica;

**Trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alle UU.OO.CC. Affari Legali, OSOIS, Controllo di Gestione, al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;

**Rendere** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*